



ALLEGATO DI LETTERA “A” alla Determina n. ____ del ____

CONVENZIONE PER TIROCINI DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO CURRICULARI

Ai sensi della Legge 24/06/1997, n. 196 (Art.18) e del D.I. 25/03/1998 n. 142

La presente Convenzione regola i rapporti

TRA

- **Il Dipartimento di Scienze Veterinarie dell'Università degli Studi di PISA** (di seguito denominato “soggetto promotore”), con sede in Viale delle Piagge, 2 – Pisa (CF 80003670504) in persona del legale rappresentante, nella persona del Direttore, Prof. Francesco Paolo Di Iacovo, autorizzato alla firma del presente atto dall'ordinamento dell'Ateneo

E

- **L'Azienda USL Toscana Centro** con sede legale in Firenze, Piazza Santa Maria Nuova n. 1, codice fiscale 06593810481 di seguito denominata “Soggetto ospitante”, rappresentata legalmente dal Direttore Generale Ing. Valerio Mari, che delega alla firma della presente convenzione il Direttore Area Amministrazione del Personale Dott. Michele Clemente, come da formale atto di delega di cui alla delibera n. 1293 del 10.11.2023

PREMESSO CHE

- che la legge 341/90 prevede che le Università, per la realizzazione dei corsi di studio, nonché delle attività culturali e formative, possano avvalersi, secondo modalità definite dalle singole sedi, della collaborazione di soggetti pubblici e privati, con facoltà di prevedere la stipulazione di apposite convenzioni;
- che la Legge 24 giugno 1997, n.196 "Norme in materia di promozione dell'occupazione", individua i tirocini formativi e di orientamento, quali strumenti utili al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
- che il D.M. 25 marzo 1998, n. 142 "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n.196, sui tirocini formativi e di orientamento", individua le Università tra i soggetti promotori dei tirocini formativi e di orientamento;
- il D.M. 22 ottobre 2004 n. 270 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;
- che il tirocinio ha natura formativa in quanto previsto dagli ordinamenti didattici dei singoli corsi di studio, e può essere riconosciuto in termini di Crediti Formativi Universitari (CFU)
- che le Parti, come sopra rappresentate e domiciliate, convengono sulla necessità di sviluppare adeguate forme di raccordo tra il mondo della formazione e il mondo del lavoro, al fine di integrare i processi formativi attraverso la diffusione della cultura d'impresa e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 – Oggetto e Finalità

1. Il tirocinio curriculare (d'ora innanzi denominato "tirocinio") concordato dal soggetto ospitante con il soggetto promotore, avrà come oggetto l'acquisizione della conoscenza di realtà del mondo del lavoro finalizzata a completare il percorso formativo accademico del tirocinante e ad agevolare la scelta professionale attraverso la definizione di uno specifico progetto formativo concordato fra soggetto promotore e soggetto ospitante.
2. Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro ed è strettamente vincolato al contenuto del progetto formativo.
3. Le proposte di svolgimento di tirocinio, dovranno essere inviate per mail all'Azienda USL Toscana Centro – Ufficio Centrale Tirocini e riportare, tra l'altro, la zona territoriale di preferenza per l'espletamento del percorso di tirocinio, scelta tra i seguenti ambiti e precisamente:
 - Ambito territoriale di Firenze;
 - Ambito territoriale di Prato;
 - Ambito territoriale di Pistoia;
 - Ambito territoriale di Empoli.

ARTICOLO 2 - Durata del tirocinio

1. La durata del tirocinio non può essere superiore a 12 mesi, proroghe comprese, salvo per i soggetti portatori di handicap per i quali la durata massima consentita è di mesi 24.
2. Qualora se ne prospetti la possibilità, e nel rispetto della normativa vigente, il tirocinio potrà essere prorogato ferme restando le sottoscritte pattuizioni o anticipatamente interrotto.

ARTICOLO 3 - Ruolo dei tutor e Progetto formativo

1. Durante lo svolgimento del tirocinio, l'attività di formazione e di orientamento sarà seguita e verificata da un tutor designato dal soggetto promotore e da un tutor individuato dal soggetto ospitante.
2. Il tutor universitario è responsabile delle attività didattico/organizzative e dell'applicazione della convenzione, ha altresì la funzione di raccordo tra l'università e la soggetto ospitante.
3. Il tutor dell'ente ospitante è responsabile del piano formativo e dell'inserimento e affiancamento del tirocinante per tutta la durata del tirocinio.
4. Ogni tirocinio, attivato in base alla presente convenzione, viene formalizzato per ciascun tirocinante attraverso un **progetto formativo** contenente:
 - 4.1. il nominativo e i dati anagrafici del tirocinante;
 - 4.2. il corso di studi universitario a cui il tirocinante è iscritto;
 - 4.3. i nominativi e i recapiti del tutor universitario e del tutor dell'azienda/ente ospitante;
 - 4.4. gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza previsti nella struttura del soggetto ospitante;
 - 4.5. gli obblighi del tirocinante, del soggetto promotore e del soggetto ospitante;
 - 4.6. le strutture (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso le quali si svolge il tirocinio;
 - 4.7. gli estremi identificativi dell'assicurazione INAIL e della polizza assicurativa per gli infortuni e la responsabilità civile.
5. Il progetto formativo viene concordato tra il soggetto promotore ed il soggetto ospitante ed è firmato dai rispettivi tutor e dal tirocinante per accettazione.

ARTICOLO 4 - Obblighi del tirocinante

1. Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:
 - 1.1 svolgere le attività previste dal progetto formativo, osservando gli orari e le regole di comportamento concordati nel progetto stesso e rispettando l'ambiente di lavoro;

- 1.2 seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
 - 1.3 rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - 1.4 rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dell'ordinamento vigente e non utilizzare ai fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio;
 - 1.5 partecipare agli incontri concordati con il tutor responsabile delle attività didattico – organizzative per monitorare l'attuazione del progetto formativo;
 - 1.6 comunicare l'eventuale interruzione del tirocinio in qualsiasi momento dandone informazione scritta al proprio tutor del soggetto ospitante di riferimento e al tutor universitario delle attività didattico-organizzative, nonché all'Ufficio competente del soggetto promotore;
- 2** Inoltre lo studente beneficiario del tirocinio è tenuto a:
- 2.1 indossare in modo visibile il cartellino identificativo;
 - 2.2 indossare il vestiario ritenuto idoneo nella sede operativa dell'espletamento del tirocinio formativo;
 - 2.3 compilare correttamente il registro presenze;
 - 2.4 rispettare l'orario di presenza concordato con il tutor, avvisandolo tempestivamente in caso di assenza improvvisa o duratura, nonché in caso di sospensione o fine anticipata del percorso di tirocinio;
 - 2.5 in caso di infortunio o danno di qualsiasi tipo, deve informare immediatamente il tutor del soggetto proponente e la Compagnia Assicurativa di riferimento;
 - 2.6 è tenuto ad osservare scrupolosamente le disposizioni che gli saranno impartite dal tutor del soggetto ospitante e/o dal Dirigente della Struttura interessata dallo svolgimento del tirocinio, anche ai fini della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - 2.7 al termine del tirocinio dovrà riconsegnare il cartellino identificativo ed il registro presenze al tutor del soggetto ospitante di riferimento;
 - 2.8 osservare il Codice di comportamento dei dipendenti dell'Azienda Usl Toscana Centro, consegnato al tirocinante all'atto di accettazione del tirocinio;
- 3** L'accesso al servizio mensa, se consentito, prevede la corresponsione dell'intero costo del pasto a carico dallo studente.
- 4** Il tirocinante gode di parità di trattamento con i lavoratori nei luoghi di lavoro dove si svolge il periodo di tirocinio.
- 5** Nel computo del limite massimo di durata del tirocinio non si tiene conto di eventuali periodi di astensione obbligatoria per maternità. Allo stesso modo non si tiene conto dei periodi di malattia o di impedimenti gravi documentati dal tirocinante che hanno reso impossibile lo svolgimento del tirocinio.

ARTICOLO 5 - Obblighi del soggetto ospitante

1. Il soggetto ospitante si impegna a:
 - 1.1. rispettare e a far rispettare il progetto formativo concordato in tutti gli aspetti impiegando il tirocinante solo nelle funzioni che rispettino gli obiettivi formativi del tirocinio stesso;
 - 1.2. non utilizzare il tirocinio per sostituire i contratti a termine nei periodi di picco delle attività e per sostituire il personale dell'azienda nei periodi di malattia, maternità o ferie, né per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione aziendale;
 - 1.3. fornire ai tirocinanti le informazioni sui rischi e sulle condizioni di sicurezza e garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere il soggetto promotore;

- 1.4. dotare i tirocinanti degli eventuali dispositivi di protezione individuale necessari per la salute e sicurezza sul luogo di lavoro;
- 1.5. segnalare, in caso di incidente occorso durante lo svolgimento del tirocinio, tempestivamente l'evento al soggetto promotore;
- 1.6. consentire al tutor universitario di contattare il tirocinante e il tutor del soggetto ospitante per verificare l'andamento del tirocinio;
- 1.7. segnalare con congruo preavviso all'Università e al tirocinante l'eventuale cessazione anticipata del tirocinio indicandone le motivazioni;
- 1.8. segnalare tempestivamente all'Università e al tutor universitario l'eventuale interruzione o proroga del tirocinio e qualsiasi altra variazione relativa alla durata dello stesso;
- 1.9. assicurare al tirocinante parità di trattamento con i lavoratori nei luoghi di lavoro dove si svolge il periodo di tirocinio;
- 1.10. comunicare all'Università eventuali variazioni relative alla propria sede legale.

ARTICOLO 6 - Obblighi del soggetto promotore

1. Spetta al soggetto promotore:
 - 1.1. la nomina di un tutor universitario responsabile delle attività didattico organizzative con capacità ed esperienza adeguate alle funzioni da svolgere, che concorrerà all'elaborazione del progetto formativo d'intesa con il tutor di riferimento del soggetto ospitante, individuando gli obiettivi formativi e monitorando l'attuazione del progetto formativo anche attraverso periodici incontri con il tirocinante;
 - 1.2. monitorare le attività svolte durante il tirocinio e gli inserimenti lavorativi successivi all'esperienza formativa;
 - 1.3. formare ogni studente tirocinante, prima dell'inizio di ogni tirocinio, sulla legislazione antinfortunistica, nonché sulla normativa vigente in materia di sicurezza e igiene del lavoro ai sensi del D.lgs.81/08 s.m.i. e accordo Stato Regioni del 2011 – *“16 ore rischio alto codice Ateco Sanità”*;
 - 1.4. espletare la sorveglianza sanitaria, a cura del medico competente prevista dal D.Lgs. 81/2008. Il tirocinante per poter essere ammesso al percorso di tirocinio deve essere provvisto del *“Giudizio di Idoneità”* finalizzato alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - 1.5. la fornitura degli indumenti/vestiario da lavoro nonché degli accessori che, per la particolare natura delle attività svolte, sono necessari per l'espletamento del tirocinio formativo.

ARTICOLO 7 - Coperture assicurative e comunicazioni

1. Il tirocinante è assicurato:
 - a) da apposita polizza contro gli infortuni sul lavoro dal soggetto promotore (<https://www.unipi.it/index.php/amministrazione/item/4128-polizza-infortuni-a-favore-degli-studenti-e-dei-dipendenti>).
 - b) per la responsabilità civile verso terzi dal soggetto promotore (<https://www.unipi.it/index.php/amministrazione/item/4123-polizza-di-responsabilita-civile-generale>).
2. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel Progetto Formativo Individuale.

3. L'invio delle comunicazioni obbligatorie è assolto dal soggetto ospitante o tramite altri soggetti da lui delegati (obbligatorie solo per i tirocini extracurricolari).
4. Il soggetto ospitante ed il soggetto promotore si impegnano a porre in essere tutte le comunicazioni riguardanti il tirocinio alle quali siano tenuti in base alla normativa vigente.

ARTICOLO 8 - Limiti numerici dei tirocinanti

1. Il Soggetto Ospitante si impegna a rispettare i limiti numerici previsti dalla normativa regionale eventualmente in vigore, in assenza della quale valgono le disposizioni previste dalla normativa nazionale vigente.

ARTICOLO 9 - Durata e risoluzione convenzione

1. La presente convenzione ha validità di anni 4, a decorrere dalla data di stipula sotto indicata, salvo disdetta comunicata per scritto da una delle parti entro sei mesi dalla scadenza, restando inteso che devono comunque essere portate a termine le attività di tirocinio precedentemente intraprese.
2. Costituiscono motivo di risoluzione di diritto della presente convenzione:
 - 2.1. cambiamento della ragione sociale del soggetto ospitante;
 - 2.2. l'uso da parte del soggetto ospitante del rapporto di convenzione con l'Università per finalità improprie ed ingannevoli;
 - 2.3. utilizzo del tirocinante per fini diversi da quelli previsti nel progetto formativo.

ARTICOLO 10 - Trattamento dati personali

1. Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate sulle disposizioni dettate dal D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii sul trattamento dei dati personali e di acconsentire che i dati personali concernenti le stesse, raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione vengano trattati esclusivamente per le finalità della convenzione stessa, mediante elaborazione manuale e/o automatizzata.
2. Per fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono. Titolari del trattamento dei dati personali, per quanto concerne il presente articolo, sono rispettivamente il soggetto ospitante e il soggetto promotore.

ARTICOLO 11 – Controversie

1. Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tra loro, eventuali controversie derivanti dal presente contratto di convenzionamento. Le eventuali controversie derivanti dall'applicazione e/o dall'interpretazione del presente atto, non definibili in via bonaria, saranno devolute al foro competente di Firenze.

ARTICOLO 12 - Bollo e registrazione

1. Le spese di bollo se dovute, sono a carico del soggetto promotore.
2. L'imposta di bollo verrà assolta in modo virtuale ai sensi di quanto disposto dall'art.6 del D.M. 17/6/2014.
3. Il presente atto verrà registrato solo in caso d'uso a cura e spese di chi abbia interesse, ai sensi dell'art. 4 della Tariffa parte II allegata al DPR 131/86.

ARTICOLO 13 - Norma finale

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti fanno riferimento alla normativa vigente in materia.
2. La presente convenzione è firmata digitalmente, ai sensi delle normative vigenti e sarà trasmessa tramite posta elettronica certificata, ai seguenti indirizzi:

Azienda USL Toscana Centro: **formazione.uslcentro@postacert.toscana.it**

Dipartimento di Scienze Veterinarie, Università degli Studi di Pisa: **scienzeveterinarie@pec.unipi.it**

Letto, confermato e sottoscritto.

Firenze,

Per l'Azienda USL Toscana Centro

Per delega del Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana Centro

Il Direttore Area Amministrazione del Personale

(Dott. Michele Clemente)

f.to digitalmente

Roma,

Per il Dipartimento di Scienze Veterinarie, Università degli Studi di Pisa

Il Direttore del Dipartimento

(Prof. Francesco Paolo di Iacovo)

f.to digitalmente